

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

Modifica del 12 febbraio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato al decreto del Consiglio federale del 30 ottobre 2014¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 19 Contributi alle spese di esecuzione e al perfezionamento

Le spese di esecuzione e i contributi al perfezionamento vengono suddivisi come segue:

19.2 Ogni lavoratore versa un contributo alle spese di esecuzione di franchi 11 al mese e un contributo al perfezionamento di 10 franchi al mese, per un totale di 21 franchi al mese.

La deduzione viene effettuata mensilmente direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare esplicitamente nella distinta paga.

19.3 Ogni datore di lavoro versa per ogni lavoratore un contributo alle spese di esecuzione di 11 franchi al mese e un contributo al perfezionamento di 10 franchi al mese, per un totale di 21 franchi al mese.

Appendice 8

Adeguamenti salariali

1. Tutte le aziende ... utilizzano l'1 % della somma salariale CCL dell'anno 2014 per accordare ai dipendenti adeguamenti salariali individuali in base al principio del rendimento. Tali adeguamenti offrono la possibilità di adattare individualmente i salari di un elevato numero di dipendenti.

¹ FF 2014 7491

Salari minimi ai sensi dell'art. 35 CCL

Montatore elettricista/Installatore elettricista AFC con attestato federale

	ora	mese
Senza esperienza professionale/nel ramo	CHF 25.14	CHF 4 375.00
1 anno esperienza professionale/nel ramo	CHF 25.72	CHF 4 475.00
2 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 26.15	CHF 4 550.00
3 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 26.72	CHF 4 650.00
4 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 27.30	CHF 4 750.00
5 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 28.16	CHF 4 900.00

Elettricista di montaggio AFC con attestato federale

	ora	mese
Senza esperienza professionale/nel ramo	CHF 22.70	CHF 3 950.00
1 anno esperienza professionale/nel ramo	CHF 23.56	CHF 4 100.00
2 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 24.14	CHF 4 200.00
3 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 24.71	CHF 4 300.00
4 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 25.57	CHF 4 450.00
5 anni esperienza professionale/ nel ramo	CHF 26.44	CHF 4 600.00

Telematico AFC con attestato federale

	ora	mese
Senza esperienza professionale/nel ramo	CHF 26.15	CHF 4 550.00
1 anno esperienza professionale/nel ramo	CHF 26.72	CHF 4 650.00
2 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 27.30	CHF 4 750.00
3 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 28.16	CHF 4 900.00
4 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 29.31	CHF 5 100.00
5 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 29.89	CHF 5 200.00

Collaboratori solo con titolo scolastico nel ramo dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

	ora	mese
Senza esperienza professionale/nel ramo	CHF 21.55	CHF 3 750.00
1 anno esperienza professionale/nel ramo	CHF 22.41	CHF 3 900.00
2 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 23.56	CHF 4 100.00
3 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 24.14	CHF 4 200.00
4 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 25.00	CHF 4 350.00
5 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 26.44	CHF 4 600.00

Collaboratori senza titolo professionale nel ramo dal 20° anno di età

	ora	mese
Senza esperienza professionale/nel ramo	CHF 21.55	CHF 3 750.00
1 anno esperienza professionale/nel ramo	CHF 21.84	CHF 3 800.00
2 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 22.41	CHF 3 900.00
3 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 24.14	CHF 4 200.00
4 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 24.71	CHF 4 300.00
5 anni esperienza professionale/nel ramo	CHF 25.40	CHF 4 420.00

Ai sensi dell'articolo 34.3 CCL, il salario orario viene calcolato dividendo il salario mensile per 174.

Durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'articolo 23.2 CCL

La durata annuale lorda del lavoro effettiva per l'anno civile 2014 (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, ma senza i sabati e le domeniche) è pari a 2088 ore.

Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano ai sensi dell'art. 41.1 lett. a CCL

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità di 12 franchi al giorno per i costi supplementari del pasto, se:

- a) a mezzogiorno non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/ alla sede della ditta o a casa; oppure
- b) il datore di lavoro ordina al lavoratore di restare sul luogo di lavoro fuori sede durante la pausa di mezzogiorno;

- c) non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa, quando il luogo di lavoro fuori sede si trova al di fuori di un raggio di 10 km di distanza dal luogo di lavoro/dalla sede della ditta o dal domicilio del lavoratore oppure se il tragitto (semplice) corrispondente supera 15 km.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2015 e ha effetto sino al 30 giugno 2019.

12 febbraio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova